

TI_GERICHTE 32.2012.264 vom 27. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2012.264

FR: TI_GERICHTE 32.2012.264 du 27 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 32.2012.264 del 27 settembre 2012

Regeste

Diniego di prestazioni. Perizia SAM e complemento confermati dal TCA

Erwägungen

E. 26

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (...)” (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6) Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali visto che anche nella presente fattispecie – come indicato dall’Ufficio AI: “(...) tenuto conto dei limiti funzionali dovuti al danno alla salute e del suo percorso socio professionale, lei risulta tuttora reintegrabile sul mercato del lavoro in attività generiche, non qualificate, di tipo semplice e ripetitivo, sia del settore Secondario che Terziario. (...)” (doc. AI 60/2) – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale. Inoltre, anche i periti del SAM hanno rilevato che “(...) provvedimenti d’integrazione professionali non sono indicati, considerata la bassa scolarità dell’A. Utile invece un aiuto al collocamento. (...)” (doc. AI 52/22) e la consulente in integrazione che “(...) sulla base delle informazioni raccolte e delle considerazioni effettuate, non esistono i presupposti per proporre dei provvedimenti professionali (riqualifica / formazione ad hoc). (...)” (doc. AI 55/2). Quanto invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, la consulente ha osservato che “(...) qualora l’assicurata lo richiedesse, si resta peraltro a disposizione per un aiuto al collocamento. (...)” (doc. AI 55/2). 2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. 2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.